



SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

REGOLAMENTO ALBO FORNITORI

Sommario

PREMESSA.....	3
1. OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE	4
2. COMPOSIZIONE DELL'ALBO	4
3. PREVENTIVA PUBBLICAZIONE.....	5
4. DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE	5
5. CRITERIO D'ISCRIZIONE.....	6
6. ORDINE D'ISCRIZIONE E FORMAZIONE DELL'ALBO	6
7. REQUISITI DI AMMISSIONE.....	6
8. MODALITÀ D'ISCRIZIONE	7
9. ULTERIORI ONERI E LIMITAZIONI IN CAPO AGLI OPERATORI ECONOMICI	8
10. VERIFICA DEI REQUISITI.....	8
11. TERMINI DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO D'ISCRIZIONE.....	8
12. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA D'ISCRIZIONE.....	8
13. DURATA, VALIDITÀ ED EFFICACIA DELL'ISCRIZIONE.....	9
14. PUBBLICAZIONE, AGGIORNAMENTO E RINNOVO DELL'ALBO	9
15. OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO DEI REQUISITI.....	9
16. QUALIFICA DEL FORNITORE E RELATIVO MONITORAGGIO	10
17. SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA DELL'ISCRIZIONE.....	10
18. CAUSE DI CANCELLAZIONE DALL'ALBO	10
19. TUTELA DELLA PRIVACY	11
20. DISPOSIZIONI FINALI.....	11

PREMESSA

L'Azienda Ospedaliera S.G. Moscati di Avellino, in ottemperanza ai principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento individua i criteri con cui intende istituire e gestire il proprio Albo Fornitori anche a norma dell'Allegato II.1 del Codice dei Contratti Pubblici, come richiamato dall'art. 50 commi 2 e 3 stesso Codice. (D.lgs. 36/2023). Ai fini della interpretazione del presente Regolamento, saranno utilizzate le seguenti definizioni:

- a. *"Stazione appaltante"*, l'Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino;
- b. *"Codice dei contratti pubblici" o "Codice"*, il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
- c. *"Regolamento"*, il presente atto, adottato in conformità ai principi e alle disposizioni contenute nell'art. 50 e nell'allegato II.1 al Codice dei contratti pubblici;
- d. *"Operatore economico"*, qualsiasi persona (fisica o giuridica) o Ente in grado di offrire, in forza del diritto nazionale, prestazioni di lavori, servizi o forniture corrispondenti all'oggetto dell'appalto o della concessione;
- e. *"Elenco degli Operatori economici"*, *"Elenco" o "Albo"*, l'elenco degli Operatori Economici in possesso dei requisiti di ordine generale e professionale, interessati all'affidamento di appalti o concessioni di importo inferiore alla soglia comunitaria, costituito ed aggiornato in conformità ai principi ed alle disposizioni contenute nell'allegato II.1 al Codice dei contratti pubblici;
- f. *"Domanda d'iscrizione"*, l'istanza con la quale l'Operatore Economico (interessato) chiede di essere iscritto nell'elenco/albo degli Operatori economici da interpellare per l'aggiudicazione degli appalti e delle concessioni di importo inferiore alla soglia comunitaria;
- g. *"Attività prevalente"*, l'attività in concreto espletata dall'Operatore Economico nell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa, mediante la quale ha maturato una specifica e documentata esperienza nel settore merceologico afferente all'appalto od alla concessione da aggiudicare;
- h. *"Richiesta di aggiornamento"*, la comunicazione con la quale l'Operatore Economico iscritto nell'elenco/albo chiede la rettifica, l'integrazione o la cancellazione dei dati trasmessi con la domanda d'iscrizione;
- i. *"Contratto/i"*, i contratti stipulati a qualsiasi titolo dalla Stazione Appaltante per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento proprie o degli Organismi amministrativamente supportati, all'esito delle procedure di affidamento indette ed esperite nelle forme e nei termini disciplinati dal Codice dei contratti pubblici;
- j. *"Affidamento diretto"*, la procedura attraverso la quale la Stazione Appaltante procede all'aggiudicazione del contratto ad un Operatore Economico scelto o selezionato discrezionalmente;
- k. *"Procedura negoziata"*, la procedura di affidamento mediante la quale la Stazione Appaltante consulta/interpella gli Operatori Economici (preventivamente) scelti o selezionati per la definizione delle condizioni dell'appalto o della concessione;
- l. *"Sito istituzionale"*, il sito istituzionale dell'Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati, Sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezione "Bandi di gara ed Avvisi";
- m. *"Anagrafe degli Operatori economici"*, l'Anagrafe istituita presso l'ANAC degli Operatori Economici a qualunque titolo coinvolti nei contratti pubblici;
- n. *"Fascicolo virtuale dell'Operatore Economico"*, il fascicolo virtuale conservato presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici;

- o. *"Piattaforme digitali o di approvvigionamento digitale"*, l'insieme dei servizi e dei sistemi informatici mediante i quali la Stazione Appaltante adempie alle disposizioni contenute nel Codice dei contratti pubblici e svolge tutte le fasi attinenti alle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti stipulati;
- p. *"Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione"* (MEPA), il Mercato della Pubblica Amministrazione realizzato dalla Concessionaria dei servizi informatici pubblici (CONSIP Spa) e messo a disposizione delle Stazioni Appaltanti per l'effettuazione di acquisti a catalogo o l'esecuzione di confronti competitivi tra gli Operatori Economici abilitati;
- q. *"Sistema Informativo Appalti Pubblici in Sanità"*, piattaforma digitale messa a disposizione della società Regionale per la sanità (SORESA) per l'effettuazione di acquisti;
- r. *"Firma digitale"*, un particolare tipo di firma qualificata basata su un sistema di chiavi crittografate in grado di rendere univoca e manifesta la provenienza e l'integrità di un documento informatico;
- s. *"Posta elettronica certificata"*, sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio o l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi.

Per la definizione dei restanti soggetti, procedure, contratti, strumenti di negoziazione e di acquisto si rinvia a quanto indicato nell'allegato I.1 al Codice dei contratti pubblici.

1. OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

L'Albo Fornitori verrà utilizzato dalla Stazione Appaltante come strumento di identificazione degli Operatori Economici da consultare ai fini dell'affidamento di forniture, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie indicate all'art. 14 del Codice dei Contratti Pubblici, tesi a soddisfare le esigenze clinico-assistenziali e di funzionamento delle Unità Operative.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di ampliare, sulla base delle proprie conoscenze di mercato, la concorrenzialità rispetto agli Operatori Economici iscritti, invitando a gara o interpellando anche altri Operatori Economici ritenuti idonei. Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di non ricorrere agli Operatori Economici iscritti all'Albo Fornitori o di ricorrervi parzialmente, di consultare altri elenchi ufficiali o di avvalersi di altri strumenti di negoziazione o consultazione (es. MEP.A. e/o SIAPS).

2. COMPOSIZIONE DELL'ALBO

L' Albo Fornitori è così articolato:

- Sezione I: Fornitori di Beni;
- Sezione II: Prestatori di servizi;
- Sezione III: Esecutori di lavori.

Le sezioni sono suddivise in categorie principali e relative (ove presenti) sottocategorie di cui all'All. A, in relazione alle tipologie di beni, servizi e lavori oggetto delle attività dei Fornitori iscritti.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di integrare il numero delle categorie/sottocategorie merceologiche previste.

Le pubblicazioni di cui al successivo art. 3, la diffusione della documentazione richiamata nel presente Regolamento e l'istituzione dell'Albo Fornitori, non costituiscono in alcun modo l'avvio di alcune procedure di affidamento e/o di aggiudicazione di appalti (con o senza confronto competitivo).

Con la procedura descritta nel presente Regolamento non vengono peraltro, costituita graduatorie o qualsivoglia altra classificazione di merito e non si procede, peraltro, all'attribuzione di punteggi.

Il presente Regolamento, la domanda di iscrizione all'Albo Fornitori di cui al successivo art. 4, le relative dichiarazioni e documentazione nonché gli altri eventuali elementi integrativi forniti dai soggetti interessati hanno il solo scopo di manifestare la volontà dei medesimi soggetti di essere iscritti all'Albo Fornitori, senza la costituzione di alcun vincolo in capo alla Stazione Appaltante.

I soggetti richiedenti, quindi, con l'iscrizione non acquisiscono diritto a partecipare alle procedure di affidamento espletate dalla Stazione Appaltante in quanto l'iscrizione stessa non costituisce titolo di preferenza.

Eventuali errori, omissioni e manchevolezze di questioni legate alla tenuta, nell'aggiornamento e/o all'istituzione dell'Albo fornitori da parte della Stazione Appaltante non daranno comunque titolo ad alcuno per avanzare ragioni o pretese, di qualsiasi genere nei confronti della Stazione Appaltante stessa.

3. PREVENTIVA PUBBLICAZIONE

L'Avviso, il regolamento e la modulistica di cui al successivo art. 4, sono pubblicati sul sito aziendale dell'A.O.R.N. S.G. Moscati di Avellino: <https://www.aornmoscati.it/>.

La Stazione Appaltante si riserva di dare la massima pubblicità alla possibilità di iscrizione al proprio Albo Fornitori con qualunque mezzo anche tramite comunicazione diretta ai fornitori.

4. DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE

È possibile scaricare la documentazione necessaria per l'iscrizione dal sito aziendale, sezione "Amministrazione Trasparente", all'Area Documentale:

1. Regolamento Albo Fornitori;
2. Elenco delle categorie merceologiche di beni, servizi e lavori (Allegato A al Regolamento);
3. Fac-simile domanda d'iscrizione e dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di Commercio (All. B al Regolamento).

5. CRITERIO D'ISCRIZIONE

L'iscrizione degli Operatori Economici nell'ambito delle sezioni è effettuata secondo il criterio dell'attinenza dell'attività prevalente svolta alla categoria/sottocategoria merceologica di beni, servizio o di lavori, previste nello specifico schema (All. A).

A tal fine, l'Operatore Economico specifica, nella domanda d'iscrizione, la sezione nella quale intende iscriversi, l'attività prevalente esercitata, così come enunciata nella visura camerale alla voce "attività, albi, ruoli e licenze", le categorie/sottocategorie merceologiche di beni, servizi o di lavori ad essa attinenti, le fasce di valore per le quali intende concorrere.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di revisionare, aggiornare e modificare le sezioni, nonché le categorie/sottocategorie merceologiche, al fine di armonizzare l'Albo alle piattaforme di approvvigionamento digitali che, in forza delle richiamate disposizioni normative, è tenuta ad adoperare.

6. ORDINE D'ISCRIZIONE E FORMAZIONE DELL'ALBO

In ossequio al principio di imparzialità, l'iscrizione dell'Operatore Economico nella Sezione di interesse e nella categoria/sottocategoria pertinente è effettuato secondo l'ordine di arrivo della domanda di iscrizione. A tal fine, in caso di concomitanza, la Stazione Appaltante tiene conto del termine indicato dal sistema di protocollazione elettronica sulla corrispondenza in afflusso.

In caso di soccorso procedimentale, l'ordine è rideterminato in relazione all'ultimo atto prodotto dall'Operatore Economico nell'ambito del procedimento istruttorio avviato per il perfezionamento della domanda d'iscrizione.

Per la formazione degli elenchi relativi alle categorie/sottocategorie merceologiche di beni, servizi o lavori, indicate nel previsto schema (All. A), il numero minimo di Operatori Economici è pari a 3 (tre). Pertanto, per gli affidamenti relativi alle categorie/sottocategorie merceologiche e di lavori per le quali non è stato possibile procedere alla formazione degli elenchi, per mancanza di interesse o di candidati idonei, la Stazione Appaltante procederà nei modi e nei termini previsti dalle disposizioni contenute nell'art. 50 e nell'allegato II. 1 al Codice dei contratti pubblici.

La formazione dell'Albo non costituisce graduatoria o assegnazione di punteggio o di qualsivoglia altra classificazione di merito, né tantomeno genera (in seno agli Operatori Economici iscritti) un legittimo affidamento alla stipula di eventuali contratti di appalto se non previo esperimento delle procedure di cui all'art 17 del Codice.

7. REQUISITI DI AMMISSIONE

Sono ammessi a presentare la domanda d'iscrizione gli Operatori Economici di cui agli artt. 65 e seguenti del Codice dei contratti pubblici che, alla data di presentazione della domanda, rispettino le seguenti condizioni:

- a) siano iscritti nell'anagrafe degli Operatori Economici di cui all'art. 31 del Codice dei contratti pubblici;
- b) siano in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, previsti dagli artt. 94 e seguenti del medesimo Codice;
- c) siano abilitati ad operare nell'ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA e/o SIAPS), per gli affidamenti superiori alla soglia di 5.000,00 €.

Per gli affidamenti superiori alla soglia su indicata, l'Operatore Economico non abilitato è interpellato solo qualora l'oggetto dell'affidamento (servizi, beni o lavori), per il quale la Stazione Appaltante procede, non è disponibile nell'ambito dei bandi o dei cataloghi pubblicati sul mercato elettronico. In tal caso la Stazione Appaltante procederà in conformità alle disposizioni previste per il libero mercato.

All'atto dell'indizione della procedura di affidamento del singolo appalto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere il possesso di specifici requisiti di partecipazione, comunque pertinenti e proporzionati alle esigenze da soddisfare (a titolo semplificativo e non esaustivo: dichiarazione di committenti relative a commesse precedenti coerenti con le categorie merceologiche di iscrizione; certificazione di qualità). I medesimi Operatori Economici non dovranno trovarsi, altresì, nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., né nelle situazioni di conflitto di interessi di cui all'art. 1, comma 9 - lett. e), della Legge n. 190/2012.

8. MODALITÀ D'ISCRIZIONE

È data facoltà agli Operatori Economici in possesso dei requisiti richiesti di presentare la domanda d'iscrizione in qualsiasi momento.

Per l'iscrizione all'albo, l'Operatore Economico invia il previsto modulo (All. B), firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante, recante gli elementi identificati e la forma giuridica con la quale chiede di essere iscritto, all'indirizzo PEC: protocollo.generale@pec.aornmoscati.it.

La domanda è corredata dell'autodichiarazione completa ed aggiornata, di cui al comma 4 dell'art. 91 del Codice (DGUE), attestante il possesso dei requisiti di ammissione.

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini dell'iscrizione all'Albo Fornitori devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 con la sottoscrizione del dichiarante/legale rappresentante e/o procuratore con procura speciale.

In caso di Operatori Economici non stabili in Italia, la documentazione deve essere prodotta in modalità idonee equivalente, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. Allegare sempre copia di un documento di identità in corso di validità del Rappresentante legale o di suo procuratore.

9. ULTERIORI ONERI E LIMITAZIONI IN CAPO AGLI OPERATORI ECONOMICI

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), gli Operatori Economici raggruppati allegano alla domanda d'iscrizione la scrittura privata autenticata con la quale conferiscono ad uno di essi, nelle forme indicate dal Codice, i poteri necessari a poter impegnare il Raggruppamento verso l'Amministrazione. In mancanza, il Raggruppamento è escluso dalle procedure indette dalla Stazione Appaltante per l'affidamento diretto delle forniture di beni o servizi o la realizzazione di lavori per i quali ha formulato l'istanza d'iscrizione.

È vietata la partecipazione alle procedure di affidamento diretto agli Operatori Economici che abbiano chiesto di iscriversi nell'Albo in forma singola ed associata o in più di un Raggruppamento o Consorzio, laddove concorrano per appalti afferenti alla stessa categoria/sottocategoria merceologica o di lavori e per la medesima fascia di valore. A tal fine, in sede di domanda di iscrizione, l'Operatore Economico comunica l'eventuale partecipazione ai Raggruppamenti o Consorzi che hanno presentato o intendono presentare la medesima domanda d'iscrizione.

È inoltre vietata la partecipazione alle procedure negoziate agli Operatori Economici che abbiano chiesto di iscriversi nell'elenco in forma singola ed associata o in più di un Raggruppamento o Consorzio, laddove – in riferimento alla medesima procedura – siano integrati i presupposti di cui all'art. 95, comma 1, lett. d), del Codice (riconducibilità delle offerte ad un unico centro decisionale).

In caso di inosservanza dei predetti divieti, la Stazione Appaltante procede con l'esclusione dell'Operatore Economico dall'Albo ed alla segnalazione della violazione all'ANAC per la relativa iscrizione nel casellario informatico.

10. VERIFICA DEI REQUISITI

Ai sensi degli artt. 43 e 71 del D.P.R. 445/2000, la Stazione Appaltante si riserva di verificare in qualunque momento, anche a campione, il possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di qualificazione, dichiarati dall'Operatore economico.

La verifica è operata con gli strumenti di cui agli artt. 22 e seguenti del Codice dei contratti pubblici.

11. TERMINI DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO D'ISCRIZIONE

Il procedimento di ammissione dell'Operatore Economico è concluso entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza. Il predetto termine è posposto per il tempo necessario al compimento del soccorso procedimentale necessario al perfezionamento della domanda di iscrizione.

12. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA D'ISCRIZIONE

Oltre al difetto dei requisiti di ammissione di cui all'art. 7 del presente Regolamento, rappresentano cause di esclusione dalla procedura d'iscrizione:

- a) le domande prive degli elementi identificativi dell'Operatore Economico o prive di sottoscrizione;
- b) le domande carenti, incomplete o difformi, per le quali l'Operatore Economico non ha adempiuto, nei termini indicati dalla Stazione Appaltante, alla relativa regolarizzazione.

13. DURATA, VALIDITÀ ED EFFICACIA DELL'ISCRIZIONE

L'Albo è sempre aperto per tutta la sua durata all'iscrizione degli Operatori Economici dotati dei requisiti richiesti.

L'iscrizione ha validità dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale della Stazione Appaltante.

La validità dell'iscrizione decade con la cancellazione dell'Operatore Economico dall'Albo o con il rinnovo dell'Albo.

L'efficacia dell'iscrizione è sospesa nei casi previsti dal successivo art. 17. In caso di sospensione dell'efficacia, la Stazione Appaltante non potrà inoltrare richieste di offerta, né l'Operatore Economico potrà presentare offerte nell'ambito delle procedure di gara indette dalla medesima Stazione Appaltante.

L'operatore già iscritto può chiedere l'estensione dell'iscrizione ed altre categorie merceologiche.

14. PUBBLICAZIONE, AGGIORNAMENTO E RINNOVO DELL'ALBO

L'Albo è pubblicato sul profilo internet della Stazione Appaltante: <https://www.aornmoscati.it/albo-fornitori>. L'aggiornamento dell'Albo è effettuato nei casi e nei termini di seguito indicati:

- a. a seguito della richiesta di cancellazione da parte dell'Operatore Economico (immediato);
- b. per effetto del provvedimento di cancellazione dell'Operatore Economico dall'elenco (immediato);
- c. inserimento di nuove iscrizioni (alla scadenza di ciascun bimestre nel quale ha avuto termine il procedimento di ammissione).

La pubblicazione e l'aggiornamento dell'Albo è effettuato nei modi e nei termini indicati nel presente Regolamento.

15. OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO DEI REQUISITI

L'Operatore Economico è obbligato a comunicare alla Stazione Appaltante, non oltre 7 giorni dall'accadimento, ogni evento o circostanza che abbia determinato la perdita, anche parziale, dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'Albo.

In caso di interpello o di affidamento, la mancata comunicazione è equiparata alle fattispecie di cui all'art. 98, comma 3, lett. b) del Codice dei contratti pubblici. Della relativa violazione la Stazione Appaltante ne dà comunicazione all'Autorità, ai sensi del comma 15 dell'art. 96 del Codice.

16. QUALIFICA DEL FORNITORE E RELATIVO MONITORAGGIO

Fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di esclusione dalle gare, dai singoli capitolati nonché di quanto espressamente previsto nel presente regolamento, il fornitore deve garantire l'affidabilità in relazione alla qualità della fornitura di beni e servizi, al rapporto costo-qualità, al rispetto dei tempi di realizzazione e/o di consegna, agli aspetti organizzativi, al rispetto delle norme tecniche e delle normative sul lavoro, alle eventuali forme di certificazioni di prodotto.

La Stazione Appaltante, attraverso il Responsabile della fase di esecuzione del contratto provvederà ad attivare, durante il periodo della fornitura, un processo di monitoraggio e controllo interno dei fornitori affidatari per garantirsi che essi operino conformemente ai requisiti dichiarati in sede di presentazione dell'offerta.

In particolare il monitoraggio ed il controllo, in relazione al bene acquistato, potrà riguardare, ad esempio, i tempi di consegna, la conformità del prodotto, i tempi e la qualità dell'assistenza e tutto quanto previsto nei capitolati speciali e/o dichiarato dalla Ditta nell'offerta tecnica.

17. SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA DELL'ISCRIZIONE

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere e/o cancellare l'iscrizione dall'Albo Fornitori come di seguito descritto.

Sono causa di sospensione dell'efficacia dell'iscrizione nell'elenco:

- a. la negligenza dell'Appaltatore nell'esecuzione degli affidamenti;
- b. la perdita dei requisiti richiesti per l'ammissione;
- c. il compimento di gravi illeciti professionali.

La Stazione appaltante, in base agli elementi acquisiti nel corso della verifica, potrà disporre in qualunque momento la sospensione dell'efficacia dell'iscrizione o la cancellazione dell'Operatore Economico dall'Albo.

18. CAUSE DI CANCELLAZIONE DALL'ALBO

Sono causa di cancellazione dall'elenco:

- a. la sottoposizione dell'Operatore Economico alle procedure di liquidazione giudiziale, lo stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo, fatte salve le ipotesi di cui all'art. 95 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza;
- b. la cessazione dell'attività;
- c. mancanza o falsa dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di iscrizione;
- d. mancata presentazione della documentazione richiesta dall'Azienda in fase di revisione annuale;

- e. mancata comunicazione di modifiche dei requisiti di iscrizione nei termini stabiliti dal presente regolamento;
- f. risoluzione per inadempimento di un contratto affidato;
- g. grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni affidate dalla Fondazione o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio delle loro attività professionali;
- h. espressa richiesta da parte del fornitore;
- i. l'iscrizione dell'Operatore Economico nel Casellario informatico tenuto dall'ANAC;
- j. la sussistenza delle cause di esclusione automatica di cui all'art. 94 del Codice, fatte salve le facoltà ed i termini previsti dal comma 6 dell'art. 96.

In caso di cancellazione ne viene data comunicazione scritta all'Operatore Economico interessato via PEC all'indirizzo comunicato dello stesso in fase di registrazione al Portale Fornitori.

L'Operatore Economico, prima della relativa cancellazione verrà contattato per una richiesta di chiarimenti da far pervenire entro un termine che verrà di volta in volta stabilito.

Una nuova iscrizione non può essere presentata prima che sia decorso un anno dall'avvenuta cancellazione.

19. TUTELA DELLA PRIVACY

La Stazione Appaltante, titolare del trattamento dei dati personali, informa che i dati personali raccolti per l'iscrizione all'Albo dei Fornitori saranno utilizzati unicamente per tali finalità e verranno trattati con sistemi elettronici e manuali, garantendone, comunque, la loro sicurezza e riservatezza.

In caso di rifiuto da parte dell'interessato di fornire i dati personali necessari per l'iscrizione all'Albo dei Fornitori, l'iscrizione non potrà essere effettuata.

20. DISPOSIZIONI FINALI

In caso di rigetto della domanda ovvero di sospensione o di cancellazione dell'iscrizione, la Stazione Appaltante non restituirà ai fornitori la documentazione presentata. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, troveranno applicazione le normative vigenti in materia.

Allegati al Regolamento:

A. Categorie Merceologiche

B. Fac-simile domanda d'iscrizione e dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di Commercio.